

Articolo	Trascrizione attuale	Proposta di modifica
<p><b>Art. 2: Ambito di applicazione</b></p> <p><b>Comma 1:</b></p>	<p>Salvo diversa previsione, il presente Regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.</p>	<p>Salvo diversa previsione, <i>che specifichi l'applicazione a tutto il territorio comunale</i>, il presente Regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.</p>
<p><b>Art. 15: Trasporto di letame - materiale di espurgo e cose maleodoranti - concimazione di terreni;</b></p> <p><b>Comma 1:</b></p>	<p>“L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue per i terreni ad uso agricolo dovrà essere eseguita nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa.”</p>	<p>“L'utilizzazione agronomica, <i>su tutto il territorio comunale</i>, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue per i terreni ad uso agricolo dovrà essere eseguita nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa.”</p>

Articolo	Trascrizione attuale	Proposta di modifica
<p><b>Art. 15: Trasporto di letame - materiale di espurgo e cose maleodoranti - concimazione di terreni;</b></p> <p><b>Comma 2:</b></p>	<p>“La distribuzione degli effluenti di allevamento e dei liquami dovrà comunque essere eseguita adottando tutti gli accorgimenti necessari per non creare disturbo o molestia.”</p>	<p><i>“La distribuzione, su tutto il territorio comunale, degli effluenti di allevamento e dei liquami dovrà comunque essere eseguita adottando tutti gli accorgimenti necessari per non creare disturbo o molestia. Gli agricoltori e tutti gli operatori del settore devono osservare le seguenti regole durante le operazioni di spargimento:</i></p> <p><i>a) nel periodo che va dal 15 dicembre al 15 febbraio la fertilizzazione è vietata. è altresì vietata nei giorni di domenica e altri giorni festivi;</i></p> <p><i>b) nei mesi di giugno, luglio e agosto lo spargimento è vietato dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00;</i></p> <p><i>c) a spargimento effettuato si procederà immediatamente all'interramento;</i></p> <p><i>d) per coloro che utilizzano apposita attrezzatura con interrimento diretto (uso di dispositivi iniettori) non vengono posti limiti agli orari di spandimento, fermo restando il divieto nei giorni festivi;</i></p> <p><i>e) tutti i materiali oggetto di spandimento ad uso fertilizzazione agricola dovranno aver raggiunto un ottimale grado di maturazione;</i></p> <p><i>f) deve essere rispettata la corretta pratica agronomica e la compatibilità colturale, evitando ristagni e ruscellamenti, soprattutto in vicinanza di corsi d'acqua, acque superficiali;</i></p> <p><i>g) l'applicazione dei liquami deve essere sospesa: durante o per i successivi due giorni ad abbondanti precipitazioni; su superfici gelate o innevate;</i></p> <p><i>h) è vietata l'aspersione di liquami su terreni saturi d'acqua o inondati;</i></p> <p><i>i) i liquami devono provenire da animali sani, devono essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e da sostanze</i></p>

Articolo	Trascrizione attuale	Proposta di modifica
		<p><i>biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica, le diverse funzioni degli organismi presenti;</i></p> <p><i>l) Lo spargimento è ammesso solo in qualità di apporto utile alla produzione agricola ed a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno ed in particolare;”</i></p>
<p><b>Art. 29: Disposizioni di carattere generale</b></p> <p><b>Comma 1:</b></p>	<p>“In tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati aperti ed esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata, al riposo o alle occupazioni altrui”</p>	<p>“In tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati <del>aperti ed esposti al pubblico</del>, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata, al riposo o alle occupazioni altrui”</p>
<p><b>Art. 31: Sorgenti sonore - abitazioni private</b></p> <p><b>Comma 2:</b></p>	<p>“E’ vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, giochi o con malgoverno di animali.”</p>	<p>“E’ vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, giochi o con malgoverno di animali <i>o attraverso l’uso inappropriato di auto, moto e ogni altro mezzo dotato di motore a scoppio o simile”</i></p>
<p><b>Art. 34: Dispositivi sonori di allarme</b></p> <p><b>Comma 1</b></p>	<p>L’impianto e il funzionamento di segnali d’allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall’esterno, sono soggetti all’osservanza delle seguenti prescrizioni:</p>	<p>L’impianto e il funzionamento di segnali d’allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall’esterno, sono soggetti all’osservanza delle seguenti prescrizioni, <i>su tutto il territorio comunale:</i></p>

Articolo	Trascrizione attuale	Proposta di modifica
<p><b>Art. 39: Accensioni di fuochi, immissioni di fumo ed esalazioni - polvere</b></p> <p><b>Comma 1</b></p>	<p>“E’ vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo – compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili – o accendere fuochi nel territorio comunale; resta salva la possibilità di bruciare paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura, nei limiti previsti dall’art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. n. 152/2006”</p>	<p><i>“Allo scopo di contenere la produzione di inquinanti atmosferici, è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo – compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili – o accendere fuochi nel territorio comunale; Tale disposizione applica quanto previsto dalla normativa comunitaria e come tale recepita a livello nazionale (D.M. n. 1787/2004 e D.M. n. 5706/st del 2004), nonché della normativa regionale (D.G.R. n. 347/2006, D.G.R. n. 3922/2008, Circolare del Direttore del Dipartimento Ambientale Regionale del 23.02.2014, prot. n. 83370) . Inoltre il Piano di tutela e risanamento dell’atmosfera, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 57/2004 e relativo aggiornamento adottato con DGRV 34/CR del 15 aprile 2014 come anche diverse indicazioni di misura di contenimento degli inquinanti atmosferici della Provincia di Treviso prevedono il divieto di combustione dei residui vegetali.</i></p>

Articolo	Trascrizione attuale	Proposta di modifica
<p><b>Art. 39: Accensioni di fuochi, immissioni di fumo ed esalazioni - polvere</b></p> <p><b>Comma 2</b></p>	<p>In occasione di feste locali tradizionali potrà essere autorizzata l'accensione di falò</p>	<p><i>Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi e in conformità alla DGRV n. 122 del 10 febbraio 2015 nonché ai pareri espressi dall'Agenda regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto ARPAV e dalle Unità Locali Socio Sanitarie ULSS competenti nella Provincia di Treviso, è facoltà del Comune prevedere deroghe a carattere eccezionale al divieto di bruciare paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale NON PERICOLOSO utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura. Dette deroghe potranno essere concesse, alle aziende agricole solamente in presenza di determinate condizioni di necessità fitosanitarie o alle caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per le aree ubicate in zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici e non trattabili a causa della forte pendenza del terreno, e anche per questo motivo fonte di rischio per la sicurezza dei lavoratori agricoli.</i></p>

Articolo	Trascrizione attuale	Proposta di modifica
<p><b>Art. 39: Accensioni di fuochi, immissioni di fumo ed esalazioni - polvere</b></p> <p><b>Comma 3</b></p>	NON PRESENTE	<p><i>Sulla base delle deroghe previste dal comma precedente, l'accensione di fuochi in deroga su tutto il territorio comunale, deve rispettare le seguenti regole:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) i fuochi possono essere accesi in orario diurno dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 e solo in condizioni meteorologiche favorevoli al rimescolamento degli inquinanti, in assenza di vento al fine di evitare che le faville provenienti dalla bruciatura possano innescare ulteriori focolai. Allo scopo di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l'eccessiva fumosità, il materiale vegetale destinato alla combustione dovrà essere secco ed asciutto. Rimane vietata la combustione dei vegetali, vegetali agricoli e forestali nelle giornate nebbiose, umide e piovose.</i></li> <li><i>b) L'accensione di fuochi è comunque sempre vietata nei giorni di sabato e domenica e altri giorni festivi;</i></li> <li><i>c) i fuochi devono essere accesi sul luogo di produzione dei residui vegetali, vegetali agricoli e forestali con cumuli che non dovranno superare i 3 metri steri (3 metri cubi vuoto per pieno) per ettaro;</i></li> <li><i>d) La combustione di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari, solamente nei casi di necessità, le ceneri derivanti dalla combustione vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;</i></li> </ul>

Articolo	Trascrizione attuale	Proposta di modifica
<p><b>Art. 39: Accensioni di fuochi, immissioni di fumo ed esalazioni - polvere</b></p> <p><b>Comma 1</b></p>	NON PRESENTE	<p>e) <i>comunicando la combustione in deroga almeno 3 giorni lavorativi prima dalla sua esecuzione all'ufficio comunale preposto, indicando il luogo dove sarà prevista la combustione dei residui vegetali, vegetali agricoli e forestali.</i></p> <p>f) <i>comunicando la combustione in deroga almeno 3 giorni lavorativi prima dalla sua esecuzione al vicinato ricadente in un raggio di almeno 50mt dai confini della proprietà nella quale sarà acceso il fuoco.</i></p> <p>g) <i>La combustione nei fondi agricoli di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è sanzionata come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Titolo VI, parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.</i></p> <p>h) <i>il fuoco deve essere acceso ad una distanza minima di 50 mt. dalle strade pubbliche e dai luoghi pubblici, e 100 mt dalle abitazioni e da luoghi ove possa sussistere pericolo di incendio (terreni incolti e rovi, depositi di combustibili e/o materiali infiammabili).</i></p> <p>i) <i>E' vietato accendere fuochi durante i periodi in cui viene decretato dalle autorità competenti lo stato di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi;</i></p>

Articolo	Trascrizione attuale	Proposta di modifica
<p><b>Art. 39: Accensioni di fuochi, immissioni di fumo ed esalazioni - polvere</b></p> <p><b>Comma 3</b></p>	NON PRESENTE	<p><i>k) Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta durante lo svolgimento di tutte le operazioni di combustione, nei casi di cui ai commi 2, 3 e 5, di un adeguato numero di persone maggiorenni, e dotati di adeguati DPI e mezzi di estinzione, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo.</i></p> <p><i>l) eventuali fuochi in deroga non potranno essere in alcun modo alimentati, neanche in fase di accensione, con alcun tipo di combustibile;</i></p> <p><i>m) Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza.</i></p> <p><i>n) È vietato inoltre bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi e simili.</i></p> <p><i>o) Evitare qualsiasi forma di bruciatura in campo dei tralci e sarmenti di risulta dalla potatura invernale della vite</i></p>
<p><b>Art. 39: Accensioni di fuochi, immissioni di fumo ed esalazioni - polvere</b></p> <p><b>Comma 4</b></p>	NON PRESENTE	<p><i>E' consentita la trinciatura in campo del materiale di risulta della potatura, o il suo utilizzo come combustibile per la produzione di energia da biomasse;</i></p>

Articolo	Trascrizione attuale	Proposta di modifica
<p><b>Art. 39: Accensioni di fuochi, immissioni di fumo ed esalazioni - polvere</b></p> <p><b>Comma 5</b></p>	<p>Ex Comma 2</p> <p>In occasione di feste locali tradizionali potrà essere autorizzata l'accensione di falò</p>	<p><i>“In occasione di feste locali tradizionali potrà essere autorizzata l'accensione di falò, che comunque dovranno essere costituiti di soli materiali naturali e non impregnati di sostanze chimiche di sintesi, quali fitofarmaci, vernici o assimilabili. Predetti roghi non potranno essere in alcun modo alimentati, neanche in fase di accensione, con alcun tipo di combustibile.”</i></p>
<p><b>* Art. 40: Trattamenti antiparassitari</b></p> <p><b>Comma 1:</b></p>	<p>“Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).”</p>	<p><i>“su tutto il territorio comunale, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3). Particolare attenzione dovrà essere fatta nelle Zone di Protezione Speciale della rete Natura 2000 si applicano i Piani di gestione e/o le Misure di conservazione. Nei Siti di Importanza Comunitaria è vietato l'impiego dei prodotti fitosanitari, fatti salvi i trattamenti eseguiti secondo il metodo biologico da aziende certificate biologiche. Anche per i siti di importanza comunitaria e all'atto della loro designazione, nelle zone speciali di conservazione (ZSC), valgono le prescrizioni previste dalle misure di conservazione.”</i></p>

Articolo	Trascrizione attuale	Proposta di modifica
<p><b>* Art. 40: Trattamenti antiparassitari</b></p> <p><b>Comma 3, lettera c)</b></p>	<p>“non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato”</p>	<p>“non eseguire i trattamenti <i>con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di brezza, aria o vento che abbia un'intensità tale da: provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento; e non consentire un trattamento efficace. È altresì vietato trattare in condizioni di tempo perturbato o in giornate con temperature elevate. Attenersi sempre e comunque alle prescrizioni riportate nell'etichetta del prodotto nel caso esse siano maggiormente restrittive.</i></p>
<p><b>* Art. 40: Trattamenti antiparassitari</b></p> <p><b>Comma 3, lettera f)</b></p>	<p>“proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini”</p>	<p>“proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini <i>e animali;</i>”</p>
<p><b>* Art. 40: Trattamenti antiparassitari</b></p> <p><b>Comma 3, lettera d)</b></p>	<p>“evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato”</p>	<p>“evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, <i>e piste ciclabili</i>, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare, <i>a partire da 15mt dal ciglio stradale</i> l'irrorazione va eseguita, <i>nel rispetto dell'Art.12 del vigente regolamento comunale per l'utilizzo dei PF</i></p>
<p><b>* Art. 40: Trattamenti antiparassitari</b></p> <p><b>Comma 3, lettera m)</b></p>	<p>“non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori;”</p>	<p><i>Ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L. R. 41/2017: “Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api e gli insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali durante la fioritura, la secrezione di sostanze extrafloreali o in presenza di fioriture spontanee di piante infestanti. Tali trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essiccazione. In ogni caso tutti i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle specifiche modalità d'uso”</i></p>

Articolo	Trascrizione attuale	Proposta di modifica
<p><b>* Art. 40: Trattamenti antiparassitari</b></p> <p><b>Comma 3, lettera o)</b></p>	NON PRESENTE	<p><i>“avvisare, avendo riscontro positivo, almeno 12h prima del trattamento, i proprietari dei fondi e delle residenze confinanti e non, ma ricadenti anche in minima parte, all’interno di una fascia di almeno 50mt dal confine dell’appezzamento oggetto di trattamento. L’avviso dovrà contenere informazioni riguardanti la data e l’ora del trattamento e l’elenco delle sostanze utilizzate. La comunicazione dovrà essere altresì data, allo stesso modo, alla Polizia locale la quale si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla regolarità dello svolgimento delle operazioni;”</i></p>
<p><b>* Art. 40: Trattamenti antiparassitari</b></p> <p><b>Comma 3, lettera p)</b></p>	NON PRESENTE	<p><i>“sospendere tempestivamente il trattamento in corso nel caso in cui si presentino in prossimità della coltura trattata persone, o animali, non muniti di adeguati DPI; invitarli ad allontanarsi immediatamente e riprendere il trattamento solamente dopo che i soggetti di cui sopra siano ad una distanza di almeno 50mt”</i></p>
<p><b>* Art. 40: Trattamenti antiparassitari</b></p> <p><b>Comma 3, lettera q)</b></p>	NON PRESENTE	<p><i>“A tutela delle aree destinate ad agricoltura biologica, l’operatore durante l’uso di presidi sanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, è altresì tenuto a:</i></p> <p><i>a) adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell’agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti della sostanza tossica.</i></p> <p><i>b) Qualora ciò avvenisse, in conseguenza di un’accertata negligenza dell’operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo.</i></p> <p><i>c) È cura del proprietario o del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta “Agricoltura biologica”, se del caso, “Suolo trattato biologicamente”. ”</i></p>

Articolo	Trascrizione attuale	Proposta di modifica
<p><b>* Art. 40: Trattamenti antiparassitari</b></p> <p><b>Comma 4</b></p>	<p>“Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.”</p>	<p><i>“<del>Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.</del>”</i></p>
<p><b>* Art. 40: Trattamenti antiparassitari</b></p> <p><b>Comma 5</b></p>	<p>“Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. a), b), c) d), e), g), h), i), j), k), l), m), n).”</p>	<p>“Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, <i>appezzamenti privati o aree pubbliche in generale</i>, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. a), b), c) d), e), g), h), i), j), k), l), m), n), <i>o), p), q) fatto salvo prescrizioni più restrittive previste da altre leggi o regolamenti vigenti o dalle etichette dei PF impiegati e ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.</i>”</p>

**\* ATTENZIONE: POSSIBILE INTERAZIONE CON REGOLAMENTO COMUNALE PER UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI.**